

COMUNE DI S. VITO DI CADORE

Provincia di BELLUNO

Copia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100 – Ricognizioni partecipazioni possedute – Determinazioni.-

L'anno duemiladiciassette, il giorno dieci (10) del mese di novembre ore 13.30, nella sede municipale, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio comunale.

Eseguito l'appello risultano:

1. DE BON Franco - Sindaco
2. BELLI Amedeo
3. BELLI Gildo
4. DE MONTE Matteo
5. DE SANDRE Paola
6. FIORI Andrea
7. FIORI Raffaele
8. PALATINI Antonio
9. CARUZZO Emanuele
10. BELLI Giuseppe
11. DEL FAVERO Romeo

TOTALE N.

Presenti	Assenti
SI	
	SI
SI	
SI	
SI	
SI	
	SI
SI	
SI	
SI	
	SI
8	3

Partecipa alla seduta il dott. Giacomo D'Ancona, Segretario comunale.

Il sig. DE BON Franco, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

REG. ALBO N° _____

Il sottoscritto messo comunale attesta ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 267/2000 , che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Li _____

Sindaco Franco De Bon: richiama la proposta di delibera portata in Consiglio il 29.09.2017.

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), modificato dal D.Lgs. 100 del 16/06/2017;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi **i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;**

ATTESO che **il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:**

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P. comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., **entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione;**

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra **devono essere alienate** od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – **le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:**

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014/2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VISTO l'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente proposta di

deliberazione, nel quale sono indicate tutte le **partecipazioni dirette ed indirette del Comune**;

PRECISATO che l'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100, prevede la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

RITENUTO, però, di escludere dalla revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100, le partecipazioni indirette evidenziate nel succitato allegato A), per le seguenti motivazioni:

“ L'art. 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100, disciplina le varie definizioni contenute nel testo normativo e, al comma 1, lett. g), dà la seguente definizione di «partecipazione indiretta»: “La partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi **soggetti a controllo** da parte della medesima amministrazione pubblica.”

L'esatta definizione di **controllo** la troviamo, invece, nell'art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100, che, testualmente, recita:” La situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo. “

Ebbene, **nei confronti delle partecipazioni dirette**, che a loro volta detengono partecipazioni in altre società, il Comune non può assolutamente esercitare l'attività di controllo, così come prevista dall'art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, in quanto:

- 1) Non dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria,
- 2) Non dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria,
- 3) Non ha un'influenza dominante verso tale società, in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa,
- 4) Non è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo di tali società, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale;

Pertanto, si ritiene di effettuare la revisione straordinaria, ex art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, solamente per le società partecipate direttamente dal Comune;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio

amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che **la ricognizione è adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata, **come risultante nell'allegate schede alla presente proposta di deliberazione**, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con **alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione** e quindi dall'approvazione della presente proposta di delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

PRESO ATTO CHE per le motivazioni di cui alle schede allegate, si ritiene:

- di mantenere le partecipazioni attuali nella società BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A, e BIM Infrastrutture S.p.A. senza prevedere interventi di razionalizzazioni, non sussistendo le motivazioni per l'alienazione delle partecipazioni, né per l'adozione delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, né per interventi di contenimento dei costi di gestione;
- di provvedere all'alienazione della propria quota di partecipazione pari al 96,69% della Società Impianti Scoter s.r.l. con sede in Corso Italia n.23 a San Vito di Cadore (BL)per le motivazioni espresse negli allegati in atti al presente provvedimenti;

RILEVATO che, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con decreto del Commissario Prefettizio n.7 del 31 marzo 2015, ed i risultati dallo stesso ottenuti, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.;

VISTO il parere del revisore dei conti in data 25 settembre 2017, prot n.4778/20117, col quale propone di alienare la quota della Società Scoter S.r.l., allegato “C”

VISTA l’urgenza derivante dalla necessità di potere rispettare il termine del 31 ottobre per l’inserimento dei dati della ricognizione sul portale del Ministero del Tesoro,

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 da parte del Segretario Comunale, di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Amministrativo – Contabile, allegato sub A nonché il parere del Revisore dei Conti ex art. 239, comma 1, lettera b), numero 3), dello stesso D. Lgs. 267/2000; allegato sub C

PROPONE

I. di approvare l’elenco di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, contenuto nell’allegato “A” alla presente proposta di deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

II. di approvare l’esito della ricognizione, come risultante nell’allegate schede alla presente proposta di deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato “B” che ne costituisce parte integrante e sostanziale, in particolare:

- di mantenere le partecipazioni attuali nella società BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A, e BIM Infrastrutture S.p.A. senza prevedere interventi di razionalizzazioni per le motivazioni indicate nell’allegato “B” in atti.
Non sussistendo le motivazioni per l’alienazione delle partecipazioni, né per l’adozione delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, né per interventi di contenimento dei costi di gestione;
- di provvedere all’alienazione della propria quota di partecipazione pari al 96,69% della Società Impianti Scoter s.r.l. con sede in Corso Italia n.23 a San Vito di Cadore (BL);

III. Di dare atto che la revisione straordinaria, ex art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, riguarda solamente le società partecipate direttamente dal Comune, per le motivazioni descritte in premessa e che qui si intendono integralmente, anche se non materialmente, riportate;

IV. che l’esito della ricognizione di cui alla presente proposta di deliberazione sia comunicato ai sensi dell’art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall’art. 21, Decreto correttivo;

V. che copia della conseguente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall’art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall’art. 21, Decreto correttivo;

VI. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.

134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco: avevamo portato questo provvedimento nel Consiglio del 29 settembre scorso, per poi decidere di rinviarlo per un approfondimento della normativa.

Le partecipate di questo Comune sono i 2 BIM (Bim Gestione Servizi Pubblici S.p.A. e Bim Belluno Infrastrutture S.p.A.) e la Società Impianti Scoter S.r.l.

Per i 2 Bim nessun problema sul mantenimento della quota da parte di questo Comune di San Vito di Cadore; per quanto riguarda la quota di partecipazione in Impianti Scoter S.r.l. bisognava fare delle riflessioni. Il Segretario Comunale ha mandato una nota di approfondimento secondo cui normativamente la società può essere tenuta.

Dal punto di vista finanziario, però, ci sono molte perplessità, perché la società, in modo fisiologico, non riesce a produrre utili e sta cercando faticosamente di resistere.

Negli anni scorsi sono state esperite tre procedure di gara, tutte andate deserte, per la vendita della quota di partecipazione di questo Comune.

Il 4 agosto 2015 c'è stata la frana e questa Amministrazione, insediatasi due mesi prima di tale evento, ha deciso di sospendere la procedura di vendita.

Sono stati fatti i lavori di ristrutturazione degli impianti danneggiati dalla frana; in tal modo la società ha potuto aprire gli impianti nella successiva stagione invernale;

Nel frattempo uno scenario nuovo – i Mondiali di Cortina 2021 – può essere anche per San Vito di Cadore, territorialmente confinante, un'occasione di rilancio turistico.

Siamo stati scelti come regia provinciale nei Fondi Comuni Confinanti sul bando dei cosiddetti “negozi di vicinato”.

13,50 entra Romeo Del Favero; presenti 9; assenti 2 (Amedeo Belli, Raffaele Fiori).

Il Sindaco continua il suo intervento relativo all'esplicitazione delle motivazioni alla base della proposta di mantenere la quota di partecipazione in Impianti Scoter S.r.l.

Il Segretario Comunale – dice il Sindaco – ha concluso la propria nota affermando quanto segue: conclusivamente, se, per un verso, non sussiste, al momento, l'obbligo di procedere, per il Comune di San Vito di Cadore, ad un piano di razionalizzazione che preveda l'eventuale alienazione della propria quota societaria in Impianti Scoter S.r.l., per altro verso non si può non raccomandare alle SS.LL. un costante monitoraggio sull'andamento gestionale di detta società.

Dato atto che la Responsabile del Servizio finanziario oltre a predisporre uno specifico parere in data 20 settembre 2017 allegato “A” al presente provvedimento dove, dopo una profonda ed attenta analisi soprattutto dal punto di vista economico-finanziario e dei riflessi sugli equilibri di bilancio, nonostante la normativa consenta di tenere la società, dichiara la necessità di procedere alla cessione della quota di partecipazione della società Scoter. Con

un'integrazione ulteriore al parere allegato "D", in data 7 novembre 2017 la responsabile del servizio finanziario presenta debite considerazioni alla nota del Segretario Comunale del 2 novembre 2017, esprimendo come non si possa interpretare letteralmente la normativa che consente di tenere la società partecipata Scoter ma, la norma debba tenere in considerazione la difficile situazione economica e finanziaria della società, ampiamente evidenziata anche nella relazione unitaria del collegio sindacale all'assemblea della società stessa. La responsabile del servizio finanziario esprime parere contrario a mantenere la quota di partecipazione alla società Scoter ed evidenzia come possa configurarsi anche un danno erariale. Allega al parere anche la delibera n.48/2017 della Corte dei Conti sezione regionale per il Piemonte che, riguarda proprio la fattispecie del Comune di San Vito di Cadore (ALLEGATO "D")

Sulla base del parere favorevole rilasciato dal Segretario e con parere contrario della responsabile del servizio amministrativo e contabile e del revisore dei conti di questo Comune abbiamo preparato un emendamento che va sostanzialmente a sommarsi alla proposta di delibera.

Il Sindaco legge i punti essenziali di tale emendamento, volto a mantenere, per il momento, la partecipazione di questo Comune in Impianti Scoter S.r.l.

Si riporta qui di seguito il testo di tale emendamento:

Vista la proposta di delibera ad oggetto Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n.100 – Ricognizioni partecipazioni possedute – Determinazioni;

Considerato che per quanto riguarda la Impianti Scoter S.r.l. . con sede a San Vito di Cadore, Corso Italia 23, Codice Fiscale e Partita Iva 00210240255 – viene proposto di alienare la quota di partecipazione di questo Comune di San Vito di Cadore, pari al 96,69% del capitale sociale; il complessivo capitale sociale ammonta ad € 500.000,00;

Ricordato che le motivazioni alla base della proposta di alienazione della quota in questione sono esplicitate nell'allegato "A" alla proposta di delibera sopra citata, tra cui le seguenti:

- le reiterate perdite d'esercizio, prese in considerazione nell'allegato "B" alla citata proposta di delibera;*
- Il fatturato della Società che nel periodo 2013/2015 è diminuito di 163.000,00 Euro, come evidenziato sempre nell'appena citato allegato "B" alla proposta stessa;*
- l'ammontare dei debiti della società che, sulla base del bilancio al 31.05.2016, ammontano a complessivi Euro 2.169.921,00 (Euro 847.915,00 per debiti verso banche; Euro 1.112.325,00 per debiti verso fornitori; Euro 59.526,00 per debiti tributari; Euro 18.554,00 per debiti verso istituti di previdenza ed Euro 131.601,00 per altri debiti);*

Tenuto conto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, come modificato dal D. Lgs. n. 100 del 16 giugno 2017, in particolare delle seguenti norme:

- articolo 4, comma 7: 7. **Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in***

aree montane; la società in questione ha tra i propri scopi la costruzione e l'esercizio di sciovie, seggiovie, skilift ed impianti simili, nonché le attività ad esse inerenti, quindi rientra in tale previsione normativa;

- **articolo 26, comma 12-quater, secondo cui per le società di cui all'articolo 4, comma 7, solo ai fini della prima applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del presente decreto;**
- **articolo 20, comma 2, lettera e), ai cui sensi i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;**
- **comma 1, primo periodo, del medesimo articolo 20, secondo cui fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;**
- **articolo 24, comma 1, primo e secondo periodo, sempre del D. Lgs. 175-2016, che stabiliscono quanto segue: 1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ((...)) ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro ((il 30 settembre 2017)), ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla ((...)) data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate;**

Preso atto dei seguenti documenti:

- *parere del Revisore dei Conti del Comune di San Vito di Cadore, datato 25 settembre 2017, in cui viene espresso orientamento favorevole all'alienazione, da parte di questo Comune, della propria quota di partecipazione in Impianti Scoter S.r.l. in quanto si ritiene ricorrano le condizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), del D. Lgs. n. 175/2016;*
- *relazione del Collegio Sindacale di Impianti Scoter S.r.l. riferita al bilancio d'esercizio al 31.05.2017 dove, al paragrafo intitolato richiami di informativa, è scritto: Richiamiamo l'attenzione sulla situazione economico - finanziaria complessiva della società. Da anni questo collegio ha evidenziato più volte la necessità di ricorrere all'iniezione di capitale con mezzi propri in quanto il ricorso al mercato creditizio può considerarsi esaurito.*
- *Le forti tensioni di liquidità e la presenza di debiti commerciali scaduti mettono a rischio la solvibilità complessiva della società che, anche in presenza di stagioni meteo favorevoli, difficilmente riuscirà a generare sufficiente circolante per far fronte alle necessità della gestione corrente.*
- *È doveroso rammentare come l'ottimo risultato di esercizio deriva dagli indennizzi percepiti per i danni subiti nel mese di agosto 2015, ma una volta esaurito il processo di liquidazione difficilmente la società saprà autoalimentarsi con gli introiti*

derivanti dalla gestione caratteristica.

- *Si sollecitano i soci, ed in particolare il socio di maggioranza, a porre in essere senza indugio tutte le misure necessarie. Le norme di finanza pubblica non possono eludere il socio pubblico dall'adottare i provvedimenti necessari di buona amministrazione e gestione;*

Rammentato che:

- *sono state esperite le seguenti procedure ad evidenza pubblica per l'alienazione della quota societaria di Impianti Scoter S.r.l. appartenente a questo Comune di San Vito di Cadore:*

A) quella indetta con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo–Contabile n.304/130 del 22 ottobre 2014, ponendo a base d'asta il prezzo di € 405.000,00, valore della quota societaria del Comune stesso come da relazione di stima del dott. Patrick Da Pos del 6 febbraio 2014, assunta al protocollo comunale il 7 febbraio 2014 al numero 803; con determinazione n. 342 del 20 novembre 2014 sono state approvate le risultanze della gara, prendendo atto che la stessa è stata dichiarata deserta per assenza di concorrenti;

B) quella indetta con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo–Contabile n.353/151 del 1° dicembre 2014, ponendo a base d'asta il prezzo di € 365.000,00; con determinazione n. 385 del 30 dicembre 2014 sono state approvate le risultanze anche di questa seconda gara, prendendo atto che la stessa è stata dichiarata deserta per assenza di concorrenti;

C) quella indetta con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo–Contabile n.49 del 12 marzo 2015, ponendo a base d'asta il prezzo di € 325.000,00; in tale terzo esperimento di gara il prezzo a base d'asta è stato, pertanto, ridotto del 10,96%, rispetto a quello posto a base del secondo esperimento, e del 19,75%, rispetto al valore di stima di cui al primo esperimento; allo scopo di consentire la più ampia potenziale partecipazione al bando sono state altresì modificate alcune condizioni contenute nei bandi precedenti, e, precisamente: 1) l'eliminazione del requisito consistente nella maturazione di un'esperienza pregressa almeno quinquennale nella gestione di una società che svolge servizi analoghi, anche in ragione della non necessità di tale clausola, trattandosi di procedura di alienazione di quote societarie e non ai sensi del d.lgs. 163/2006; 2) l'eliminazione della "condizione particolare per la partecipazione alla procedura di evidenza pubblica", consistente nell'impegno a garantire la gestione della società per un periodo non inferiore a 5 anni (nel primo bando) e a 2 anni (nel secondo bando);

pure tale ultimo esperimento di gara si è concluso senza esito, come da determinazione n. 89 del 10 aprile 2015, con cui sono state approvate le risultanze di questa terza gara, anch'essa dichiarata deserta per assenza di concorrenti;

- *agli appena citati esperimenti di gara ad evidenza pubblica per l'alienazione della quota societaria ha fatto seguito, il 4 agosto 2015, l'evento franoso conseguentemente a cui sono stati, tra l'altro, gravemente danneggiati alcuni impianti di risalita ed il correlato impianto di innescamento artificiale, beni di proprietà della società in questione;*
- *dopo l'appena citato evento franoso questa Amministrazione Comunale (insediatasi dopo le elezioni del 31 maggio 2015) ha ritenuto di sospendere provvisoriamente la procedura di cessione della quota societaria in argomento. In relazione alla frana del 4 agosto 2015 ed alla distruzione degli impianti di risalita, la Società Impianti*

Scoter S.r.l. ha ricevuto dalla predetta Compagnia Assicuratrice nel mese di ottobre 2015, l'importo di € 647.500,00 come risarcimento per i danni subiti. Tale importo ha coperto solo una esigua parte della spesa necessaria per il completo ripristino degli impianti. Il ripristino totale degli impianti alla funzionalità come prima dell'evento calamitoso è pari ad Euro 3.200.000,00. In tale ottica, questo Comune ha promosso, attraverso la presentazione al Fondo Comuni Confinanti di un progetto per il ripristino delle attività produttive, danneggiate a seguito dell'evento, la corresponsione degli indennizzi per il completo ripristino delle attività produttive;

- il progetto è stato approvato dal Comitato Paritetico per la gestione dei Fondi di Confine ed il Comune di San Vito di Cadore è stato individuato quale soggetto attuatore. L'indennizzo concesso ammonta ad Euro 1.500.000,00;*
- il Comune di San Vito di Cadore, in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative ed alle indicazioni del Comitato Paritetico ha provveduto alla redazione del bando pubblico per l'accesso dell'indennizzo da parte delle attività produttive danneggiate, alla formazione della graduatoria e all'assegnazione degli indennizzi;*
- la Società Impianti Scoter S.r.l. è risultata assegnataria del contributo a titolo di indennizzo per un importo pari ad euro 1.451.894,54 sul progetto presentato per il ripristino di euro 3.200.000,00;*
- è poi seguita, il 5 dicembre 2016, la stipula di apposito contratto, tra la Società Impianti Scoter S.r.l. e il Comune di San Vito di Cadore per l'erogazione delle somme assegnate, ammontanti ad € 1.451.894,54;*

Tenuto presente, anche alla luce della sopra richiamata relazione del Collegio Sindacale di Impianti Scoter S.r.l., che i citati importi di € 647.500,00 (risarcimento assicurativo per i danni subiti) ed € 1.451.894,54 (contributo a titolo di indennizzo Fondo Comuni Confinanti) costituiscono elementi straordinari che concorrono a formare un utile d'esercizio nel bilancio o nei bilanci in cui essi sono stati o saranno contabilizzati; per altro verso la società è in situazione di forte difficoltà nella gestione corrente, come esplicitato nella sopra richiamata relazione del Collegio Sindacale della medesima;

Preso quindi atto della situazione complessiva di Impianti Scoter S.r.l. che imporrebbe l'alienazione della propria quota si propone tuttavia che questo Comune di San Vito di Cadore - rinviando eventuali ulteriori decisioni alla ricognizione delle partecipazioni societarie da effettuare nell'anno 2018 - mantenga per il momento la predetta quota in tale compagine per le seguenti motivazioni:

- la rilevante valenza turistica di detta società con riferimento sia allo specifico territorio di San Vito di Cadore, sia in relazione al sempre più vicino appuntamento dei Campionati Mondiali di Sci del 2021, che attirerà nella nostra zona centinaia di migliaia di persone provenienti da diversi Stati; se, per un verso, Cortina d'Ampezzo sarà la sede ufficiale del suddetto evento sportivo, per altro verso anche un Comune con essa confinante, come il nostro San Vito di Cadore, può beneficiare di siffatto consistente afflusso turistico;*
- la conclusione della procedura connessa alla completa erogazione del contributo assegnato dal Fondo Comuni Confinanti in conseguenza della frana del 4 agosto 2015;*

La presente proposta di mantenimento della quota di partecipazione in Impianti Scoter

S.r.l. non esime questo Comune di San Vito di Cadore dall'attivarsi senza indugio per compiere tutte le possibili azioni a tutela del proprio patrimonio, nonché valutare di porre in essere un piano di razionalizzazione che indichi modalità e tempi di attuazione di quanto necessario per giungere ad un miglioramento delle condizioni di gestione ordinaria della società; per altro verso verranno valutate tutte le ipotesi finalizzate ad un'eventuale futura attivazione di un'ulteriore procedura ad evidenza pubblica per l'alienazione della propria quota societaria al valore corrispondente alla sua effettiva consistenza; ai fini appena adesso specificati e comunque per una complessiva analisi e valutazione delle problematiche esposte, è in programma, per la fine di questo mese di novembre, un incontro di questa amministrazione comunale con il Presidente ed il Collegio Sindacale di Impianti Scoter S.r.l.;

Andrea Fiori: è stato un parto un po' lungo questo Consiglio; è una grossa responsabilità quella che ci prendiamo, è una decisione che dobbiamo prendere per il motivo di quanto sia fondamentale Impianti Scoter S.r.l. per il nostro paese.

Le decisioni governative degli esecutivi nazionali che si sono succeduti negli ultimi anni hanno sicuramente penalizzato il nostro Comune.

Nel bilancio accantoneremo qualcosa per evitare sorprese; per altro verso in altri Enti dove si spendono e spandono migliaia di Euro le cose non vengono viste, sembra che chi deve controllare abbia gli occhi foderati di prosciutto

Auspichiamo un inverno normale, nonostante il surriscaldamento del pianeta.

E' una responsabilità che politicamente è giusto prendere, in attesa, si spera, di tempi migliori e di governi che abbiano più attenzione nei confronti di Comuni come il nostro.

Giuseppe Belli: si rinviando le decisioni; le conseguenze di un atto come questo?

Sindaco: Ritengo che fosse necessario aspettare la conclusione dell'erogazione dei Fondi dei Comuni di Confine.

Matteo De Monte: lo Stato ci ha ridotto ad effettuare un prelievo fiscale esagerato, potevamo mantenerci agevolmente se non ci fosse un prelievo così consistente per noi è vitale la Società Impianti Scoter, per il territorio, per i cittadini, per i valori immobiliari delle case , ecc.

L'Amministrazione deve porre in essere tutte le azioni possibili per porre fine a questo sistema; a tutto c'è un limite non può essere che vengano effettuati prelievi fiscali vergognosi.

Andrea Fiori: nel bilancio di previsione verrà accantonata una cifra per ripianare eventuali perdite della Scoter; in tale ottica dovremo essere tutelati.

Emanuele Caruzzo: forse la Madia ha messo una toppa temporanea.

Sarà opportuno, a fronte di due bilanci che saranno in attivo, accantonare altri importi per

fronteggiare tempi peggiori; poi la società deve cercare di razionalizzare le spese, se possibile tagliarle.

Sindaco: l'incontro che a fine novembre faremo con i vertici ed il Collegio Sindacale di Impianti Scoter sarà importante per valutare le strategie future.

Emanuele Caruzzo: credo che non sia facile trovare investitori.

Metteo De Monte: Impianti Scoter S.r.l. va difesa con i denti; non può essere liquidata sulla base di una norma giuridica, è necessario fare una riflessione, pur con l'impegno di monitorare la situazione.

Terminata la discussione si passa alla fase delle votazioni, che saranno le seguenti:

votazione sulla proposta di emendamento letta dal Sindaco;
votazione sulla proposta di delibera nel suo complesso, come integrata e modificata dall'emendamento;
votazione sull'immediata eseguibilità della delibera.

Votazione sulla proposta di emendamento:

Il Consiglio Comunale

Udito l'intervento del Sindaco;

Con voti favorevoli 9, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano, esito proclamato dal Sindaco,

D E L I B E R A

1 - Di mantenere – per le motivazioni ascoltate, da intendersi qui integralmente riportate – la quota di partecipazione del Comune di San Vito di Cadore nella società Impianti Scoter S.r.l., con sede a San Vito di Cadore, Corso Italia 23, Codice Fiscale e Partita Iva 00210240255.

2. Di impegnare il Sindaco e la Giunta, nonché il Consiglio stesso, il Segretario Comunale ed i Funzionari competenti, ad attivarsi senza indugio per compiere tutte le possibili azioni a tutela del patrimonio comunale, nonché valutare di porre in essere un piano di razionalizzazione che indichi modalità e tempi di attuazione di quanto necessario per giungere ad un miglioramento delle condizioni di gestione ordinaria della società Impianti Scoter S.r.l.; per altro verso dovranno essere valutate tutte le ipotesi finalizzate ad un'eventuale futura attivazione di un'ulteriore procedura ad evidenza pubblica per l'alienazione della quota societaria di questo Comune di San Vito di Cadore in Impianti Scoter S.r.l. al valore corrispondente alla sua effettiva consistenza.

Votazione sulla proposta di delibera nel suo complesso, come integrata e modificata dall'emendamento appena adesso approvato:

Il Consiglio Comunale

Uditi gli interventi in merito all'argomento;

Con voti favorevoli 9, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano, esito proclamato dal Sindaco,

D E L I B E R A

1 - Di mantenere – per le motivazioni ascoltate, da intendersi qui integralmente riportate – le quote di partecipazione del Comune di San Vito di Cadore nella società qui di seguito indicate:

Bim Gestione Servizi Pubblici S.p.A., con sede a Belluno in Via Tiziano Vecellio 27/29, Codice Fiscale e Partita Iva 00971870258;

Bim Belluno Infrastrutture S.p.A., con sede a Belluno in Via Tiziano Vecellio 27/29, Codice Fiscale e Partita Iva 00971880257;

Impianti Scoter S.r.l., con sede a San Vito di Cadore, Corso Italia 23, Codice Fiscale e Partita Iva 00210240255.

Votazione sull'immediata eseguibilità della delibera nel suo complesso, come integrata e modificata dall'emendamento sopra approvato:

VOTAZIONE sull'immediata eseguibilità: voti favorevoli 9, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano, esito proclamato dal Sindaco.

* * * * *

Il Responsabile del Servizio tecnico interessato attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto, a norma del D.L. 18.08.2000 n. 267 – art.49

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO INTERESSATO F.to dott. Giacomo D'Ancona

Il Responsabile del Servizio finanziario attesta:

la regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto, a norma del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267 – art.49 come da allegato parere contrario

la copertura finanziaria della spesa, a norma dell'art.153 del citato Decreto

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Franco De Bon

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giacomo D'Ancona

Il sottoscritto segretario comunale

CERTIFICA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal _____
al _____ come previsto dall'art.124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,
senza opposizioni o reclami;

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000)

- è divenuta ESECUTIVA il _____
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3)

addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE